



Rete nazionale per lo sviluppo rurale

Aspetti amministrativi, contabili e fiscali relativi all'attuazione dei progetti di cooperazione

Ottobre 2005



IC LEADER +



Unione
Europea
DGVI FEOGA -O



ASPETTI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE

(CLICCA SULLA DOMANDA PER VISUALIZZARE LA RELATIVA RISPOSTA)

ATTIVITA DI ANIMAZIONE E SUPPORTO TECNICO PRELIMINARE

In Italia é prevista la copertura finanziaria delle attività animazione e di supporto tecnico preliminare alla definizione di un progetto di cooperazione?

Esistono procedure specifiche per l'approvazione delle attività di animazione e di supporto tecnico preliminare e dei relativi costi?

Quali voci di spesa sono ammissibili per le attività di animazione e supporto tecnico preliminare?

Da quando decorrono le spese di animazione e di supporto tecnico?

Esiste un tempo massimo per il completamento della fase di animazione e di supporto tecnico preliminare?

Le spese di animazione e di supporto tecnico preliminare sono ammissibili anche per i territori no LEADER?

Sono ammissibili le spese propedeutiche sostenute dai GAL e da altri soggetti per progetti che non vanno a buon fine?

È previsto un plafond omogeneo tra le Regioni per le spese di animazione e supporto tecnico preliminare?

L'attività di animazione e di supporto tecnico preliminare è finanziabile al 100%?

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Con quali modalità si può attuare un progetto di cooperazione?

È obbligatorio che il progetto preveda delle operazioni locali?

E' necessario prevedere una ripartizione omogenea tra i partner delle spese per la realizzazione dell'azione comune?

E' possibile partecipare ad un progetto di cooperazione che preveda anche tipologie di spesa non ammissibili per uno dei GAL partner?

Chi è responsabile del coordinamento di un progetto di cooperazione?

Le spese di coordinamento sostenute dal GAL Capofila sono ammissibili all'interno dell'Asse II?

Quali sono le tipologie di spesa ammissibili nell'ambito dei costi di coordinamento?

E' stato stabilito un limite massimo per il costo del coordinamento?

Le spese per il coordinamento possono essere ripartite tra i partner del progetto?

Sulla base di quale documentazione si rendicontano le spese di coordinamento, eventualmente attribuite ai GAL partner?

E' possibile che un GAL sostenga delle spese per conto dei partner?

Con quali modalità si procede al rimborso delle spese sostenute da un GAL per conto degli altri partner?

Nell'ambito del partenariato di un progetto di cooperazione quale soggetto è autorizzato ad effettuare un incarico per forniture e/o consulenze?

E' ammesso il pagamento di una stessa fattura da parte più partner?

Se il progetto di cooperazione è attuato da un soggetto terzo rispetto al GAL (esempio, amministrazioni comunali, università, consorzi di produttori, ecc) le fatture di eventuali fornitori e/o consulenti a chi vanno intestate?

I costi del personale del GAL maturati all'interno di un progetto di cooperazione possono essere rendicontati all'interno dell'ASSE 2?

Come è possibile ricondurre tali spese al progetto di cooperazione?

Nel caso sia stata costituita una "struttura comune" (esempio GEIE) sono ammissibili le relative spese di funzionamento maturate nel corso del periodo di realizzazione del progetto di cooperazione?

E' ammissibile un intervento che preveda parte della localizzazione di strutture e servizi in un'area no-leader, con o senza l'eventuale coinvolgimento di un GAL dello stato interessato??

E' possibile che le rendicontazioni effettuate dai GAL partner di un progetto di cooperazione avvengano in tempi differenti?

E' possibile rendicontare le spese di un progetto di cooperazione anche in assenza dell'approvazione definitiva dell' AG di un GAL partner?


E' possibile che un GAL effettui la rendicontazione finale per le spese di propria competenza anche se non tutti i partner hanno concluso le attività ed hanno effettuato le relative rendicontazioni?

Come può un'AG che si appresta alla rendicontazione finale di un progetto di cooperazione valutare che l'attuazione complessiva del progetto da parte di tutti partner è tale da garantire una sua positiva conclusione?

Con quali tempi deve essere garantita la diffusione delle informazioni inerenti lo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto da parte del Capofila?

Come effettuare il controllo di azioni comuni localizzate sul territorio di uno dei GAL partner?

Cosa dovrà produrre l'AG competente per il territorio sede della struttura comune?



ASPETTI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SUPPORTO TECNICO PRELIMINARE

In Italia é prevista la copertura finanziaria delle attività animazione e di supporto tecnico preliminare alla definizione di un progetto di cooperazione?

Si. In Italia pur se non è stata prevista l'attivazione di un sistema di A.T. simile a quello adottato nel LEADER II e gestito dall'Osservatorio Europeo, 18 regioni prevedono che la spesa per le attività propedeutiche all'avvio dei progetti sia inserita nel budget dei progetti di cooperazione e gestita direttamente dai GAL; 3 Regioni (Umbria, Friuli VG e Calabria) hanno previsto una misura specifica di Assistenza tecnica cui sono state destinate risorse specifiche.

Esistono procedure specifiche per l'approvazione delle attività di animazione e di supporto tecnico preliminare e dei relativi costi?

No. La pianificazione di queste attività è compresa negli elaborati del progetto di cooperazione (fascicolo di progetto) e conseguentemente vengono approvate complessivamente con il progetto (nel caso della Regione Calabria, una delle tre Regioni che hanno previsto una misura specifica di Assistenza tecnica, dovrà essere presentata richiesta di finanziamento specifica per le attività propedeutiche).

Quali voci di spesa sono ammissibili per le attività di animazione e supporto tecnico preliminare?

Fatte salve le indicazioni specifiche dei CdP, gli *Indirizzi per l'attuazione della cooperazione nel LEADER +* diffusi dal MIPAF (giugno 2004) indicano la copertura delle seguenti tipologie di spesa:

- spostamenti e soggiorni;
- interpretariato e traduzione;
- assistenza tecnica leggera (elaborazione di studi tematici, consulenze specialistiche, organizzazione degli incontri).

Da quando decorrono le spese di animazione e di supporto tecnico?

L'eleggibilità delle spese in ambito LEADER+, in conformità al Reg. 1260/99, decorre dalla data di ricevibilità del Programma Regionale LEADER+ da parte dei servizi della Commissione, fatte salve diverse indicazioni più restrittive previste dai CdP .

Esiste un tempo massimo per il completamento della fase di animazione e di supporto tecnico preliminare?

No. In generale le Regioni non stabiliscono una data per questa specifica attività; tuttavia, tali spese sono da riferire ad un periodo temporale precedente alla data di stipula degli Accordi di Cooperazione in quanto propedeutiche alla realizzazione del progetto.

Le spese di animazione e di supporto tecnico preliminare sono ammissibili anche per i territori no LEADER?

Le spese di animazione e di supporto tecnico sono ammissibili per tutti i territori interessati dal progetto di cooperazione ricadenti in ambito U.E. Nel caso di progetti che coinvolgano aree di Paesi terzi, organizzati conformemente all'impostazione LEADER, le spese di animazione e di supporto tecnico sono ammissibili soltanto per i territori LEADER+.

Sono ammissibili le spese propedeutiche sostenute dai GAL e da altri soggetti per progetti che non vanno a buon fine?

Gli orientamenti CE non esprimono indicazioni specifiche. In Italia due Autorità di Gestione hanno scelto di non riconoscere affatto tali spese nel caso in cui le attività realizzate per l'avvio dei progetti non si traducano in iniziative concrete (Liguria e Piemonte), mentre la Toscana ne riconosce solamente quota parte (50%).

Gli *Indirizzi per l'attuazione della cooperazione* diffusi dal MiPAF, pur non intervenendo sulle disposizioni specifiche dei diversi CdP, osservano che, in ragione della complessità delle attività propedeutiche alla messa a punto di un progetto di cooperazione, soprattutto nel caso della cooperazione transnazionale, può essere presa in considerazione la possibilità di riconoscere ai GAL le spese sostenute anche nel caso in cui le attività realizzate non si traducano in iniziative concrete. In tal caso risulterebbe opportuno prevedere che l'incidenza di queste spese non superi una congrua percentuale dell'importo del progetto e che la sua quantificazione sia determinata a livello di singolo GAL e/o, su un piano più generale, a livello di misura.

È previsto un plafond omogeneo tra le Regioni per le spese di animazione e supporto tecnico preliminare?

No. Si registrano comportamenti differenti da parte delle singole AG nell'indicare il plafond finanziario entro cui contenere le "spese di animazione e di supporto tecnico". In generale, esso varia da un minimo di 5.000 euro, per progetto, ad un massimo di 20.000 euro".

Gli *Indirizzi per l'attuazione della cooperazione* evidenziano l'opportunità di quantificare il plafond in relazione al progetto nel suo complesso e non già ai singoli GAL partner al fine di evitare di sovrastimare questa tipologia di spesa; inoltre, alla fine della quantificazione sarà rilevante una valutazione circa la complessità del progetto, condizionata dal numero dei partner coinvolti e maggiore nel caso della cooperazione transnazionale.

L'attività di animazione e di supporto tecnico preliminare è finanziabile al 100%?

19 Autorità di Gestione prevedono un'intensità dell'aiuto per queste attività pari al 100%. 2 Autorità di Gestione prevedono intensità di aiuto inferiori, PA Bolzano (80%) e Regione Abruzzo (50%).



REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Con quali modalità si può attuare un progetto di cooperazione?

Un progetto di cooperazione può essere attuato attraverso la realizzazione di un'*azione comune* promossa congiuntamente dai partner e da questi realizzata nelle sue varie componenti (gli Orientamenti portano come esempio una serie di prodotti o servizi che i GAL intendono promuovere congiuntamente ad esempio in fiere, eventi e ciascun GAL è responsabile di una delle categorie di spesa); attraverso la realizzazione di una *serie di operazioni locali*, condotte dai singoli partner ma collegate da un'impostazione comune (gli Orientamenti riportano l'esempio di servizi di prenotazione turistica nei singoli territori tra loro interconnessi per ampliarne le potenzialità); da un mix delle due modalità.

È obbligatorio che il progetto preveda delle operazioni locali?

No. E' necessario, invece, che preveda un'*azione comune*, sostenuta in quota parte dai diversi partner.

E' necessario prevedere una ripartizione omogenea tra i partner delle spese per la realizzazione dell'azione comune?

No. Non è necessario che le quote a carico dei diversi partner siano uguali; in linea di massima, esse sono condizionate dall'entità degli investimenti previsti dai diversi GAL ed esplicitati nel piano finanziario del progetto di cooperazione.

E' possibile partecipare ad un progetto di cooperazione che preveda anche tipologie di spesa non ammissibili per uno dei GAL partner?

Come è noto ogni GAL potrà rendicontare esclusivamente le spese ammesse dal proprio CdP. Pertanto, nel caso di un progetto di cooperazione, le spese relative ad un'azione comune, congiuntamente attuata da tutti i partner, dovranno necessariamente essere ammissibili per tutti i GAL; le eventuali operazioni locali potranno, invece, distinguersi in coerenza con le disposizioni dei rispettivi documenti di programmazione.

Chi è responsabile del coordinamento di un progetto di cooperazione?

Il responsabile del coordinamento di un progetto di cooperazione è il GAL capofila.

Le spese di coordinamento sostenute dal GAL Capofila sono ammissibili all'interno dell'Asse II?

Si. Gli "Orientamenti" della Commissione prevedono l'ammissibilità delle spese di coordinamento generale del progetto sostenute dal GAL Capofila.

Quali sono le tipologie di spesa ammissibili nell'ambito dei costi di coordinamento?

I costi direttamente derivanti dalle funzioni di coordinamento sono attribuiti al progetto di cooperazione, mentre i "costi operativi" potranno essere rendicontati esclusivamente nell'ambito delle spese per il funzionamento del GAL a valere sull'Asse I. Possono essere ammissibili nell'ambito dei costi di coordinamento le seguenti tipologie di spesa:

- consulenze in materia tecnica, legale, fiscale-finanziaria finalizzati alla realizzazione del progetto di cooperazione;
- interpretariato e traduzioni;
- viaggi e relativi vitto e alloggio sostenuti dal GAL Capofila;
- logistica per organizzazione incontri di coordinamento (affitto sale e attrezzature connesse a riunioni, ecc.).

E' stato stabilito un limite massimo per il costo del coordinamento?

No, in generale i CdP non forniscono indicazioni in merito al limite delle spese di coordinamento del GAL Capofila. Tuttavia, gli *Indirizzi per l'attuazione della cooperazione* (MiPAF), suggeriscono di stabilire quale limite massimo, in analogia con le disposizioni contenute alla norma 11 del Reg. 448/04, il 5% dell'investimento totale del progetto, innalzabile sino al 10% in presenza di progetti di particolare complessità (progetto transnazionale con un numero elevato di partner).

Le spese per il coordinamento possono essere ripartite tra i partner del progetto?

Gli "Orientamenti per i progetti di Cooperazione" predisposti dalla Commissione (gennaio 2004) consentono di ripartire tali spese tra i partner. Infatti al paragrafo 5.2 "ammissibilità delle operazioni" si dice: *"..... L'animazione del progetto comprende le funzioni di coordinamento necessarie per l'attuazione dello stesso (incontri con i partner; compiti amministrativi e finanziari del gruppo capofila, in qualità di coordinatore; definizione giuridica dell'accordo di cooperazione e/o definizione della gestione della struttura giuridica comune della struttura congiunta). Si suggerisce di ripartire i costi dell'attività di animazione tra i partner, sulla base degli accordi di cooperazione."*

Appare, dunque, opportuno che nel caso le spese di coordinamento vengano ripartite tra i partner, le modalità siano precisate all'interno dell'Accordo di Cooperazione e i relativi importi siano esplicitati nel piano finanziario del progetto.

Sulla base di quale documentazione si rendicontano le spese di coordinamento, eventualmente attribuite ai GAL partner?

Qualora si stabilisse in sede di Accordo di suddividere le spese di coordinamento tra i GAL partner e non fosse possibile adottare la più agevole e chiara modalità che identifica per ciascun partner specifiche e distinte voci di spesa, il GAL capofila dovrà emettere fattura o altra valida documentazione fiscale nei confronti di ogni partner per la relativa quota spettante; tale documento sarà presentato dai GAL in sede di rendicontazione, corredato dal documento che evidenzia l'avvenuto trasferimento di fondi.

E' possibile che un GAL sostenga delle spese per conto dei partner?

E' preferibile, per ragioni di chiarezza e semplicità di rendicontazione che ciascun GAL sostenga esclusivamente le spese di sua competenza secondo quanto disposto nell'Accordo, nella documentazione di progetto e nel relativo piano finanziario. Tuttavia in alcuni casi, si potrebbe presentare la necessità di adottare questa modalità che, comunque, dovrà essere prevista nell'Accordo (tale condizione risulta simile, peraltro, al concetto di ripartizione delle spese di coordinamento tra i partner).

Con quali modalità si procede al rimborso delle spese sostenute da un GAL per conto degli altri partner?

Il GAL che ha sostenuto le spese chiede il rimborso ai partner producendo fattura o idonea documentazione fiscale, corredata da un elenco analitico dei documenti di spesa di riferimento.

Nell'ambito del partenariato di un progetto di cooperazione quale soggetto è autorizzato ad effettuare un incarico per forniture e/o consulenze?

Se il partenariato non è un soggetto giuridico, qualunque partner, espressamente incaricato dagli altri, può stipulare una convenzione per l'acquisto di forniture o per l'affidamento di un servizio e/o consulenza. Il capofila è in generale il soggetto più idoneo in quanto molteplici competenze sono a suo carico. In ogni caso il partner che effettua le procedure di affidamento dovrà specificare che agisce anche in nome e per conto dei partners ed i bandi, avvisi e contratti dovranno specificare correttamente chi sono i contraenti e a chi devono essere intestate le fatture.

E' ammesso il pagamento di una stessa fattura da parte più partner?

No, il pagamento deve essere effettuato dall'intestatario della fattura. Se la spesa dovesse essere suddivisa tra i partner, il GAL che ha sostenuto la spesa procederà ad inoltrare (mediante emissione di fattura o altro documento fiscalmente valido) la richiesta di rimborso, come sopra. E', invece, possibile, qualora l'incarico ad un fornitore e/o consulente lo preveda, che quest'ultimo emetta più fatture ai partner per la quota di competenza, così come indicato in convenzione.

Se il progetto di cooperazione è attuato da un soggetto terzo rispetto al GAL (esempio, amministrazioni comunali, università, consorzi di produttori, ecc) le fatture di eventuali fornitori e/o consulenti a chi vanno intestate?

Al soggetto terzo che stipula la convenzione per l'affidamento. Il GAL porterà in rendicontazione la documentazione fornita dal soggetto terzo come nei casi delle azioni in convenzione (soggetto attuatore pubblico) o dei regimi d'aiuto (soggetto attuatore privato).

I costi del personale del GAL maturati all'interno di un progetto di cooperazione possono essere rendicontati all'interno dell'ASSE 2?

No, in linea generale le spese relative personale del GAL pur se derivanti dalla cooperazione, devono essere attribuite ai costi operativi e come tali devono essere rendicontati all'interno dell'Asse I a meno che tali attività non possano essere ricondotte direttamente ad attività (anche propedeutiche) relative ad uno specifico progetto di cooperazione.

Come è possibile ricondurre tali spese al progetto di cooperazione?

1. Attivando contratti di lavoro e di consulenza specifici (contratto individuale di lavoro a tempo determinato / collaborazione a progetto); ordine di servizio che preveda espressamente tali attività; dichiarazione del tempo di lavoro direttamente dedicato allo specifico progetto di cooperazione
2. Precisando in sede di documentazione di progetto e nel piano finanziario che si utilizzerà anche personale interno del GAL per animazione, assistenza o aspetti tecnici inerenti lo specifico progetto di cooperazione.
3. Evidenziando tale partecipazione nella documentazione amministrativa e fiscale che si espone in sede di rendicontazione.

Nel caso sia stata costituita una "struttura comune" (esempio GEIE) sono ammissibili le relative spese di funzionamento maturate nel corso del periodo di realizzazione del progetto di cooperazione?

No. Sono ammissibili i costi per la sua costituzione (o avviamento) ma non per il suo funzionamento. I fondi comunitari, infatti, ammettono di norma solo spese per investimenti.

E' ammissibile un intervento che preveda parte della localizzazione di strutture e servizi in un'area no-leader, con o senza l'eventuale coinvolgimento di un GAL dello stato interessato??

Nel caso di un progetto di cooperazione può evidenziarsi il caso di una operazione condotta al di fuori del territorio regionale in quanto tale modalità potrebbe incrementare gli effetti dell'intervento (ad esempio, la promozione dei territori rurali in un centro urbano potrebbe avere una più alta visibilità e quindi garantire maggiori risultati).

La norma 12, del Regolamento 448/2004 Allegato 1, descrive le deroghe al dettato generale (di norma le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali devono aver luogo nella regione cui si riferisce l'intervento) se le operazioni determinano un beneficio al territorio rurale, ben dimostrato e quantificabile in termini di valore aggiunto; la spesa per le operazioni situate in aree no-leader è soggetta a dei massimali. In casi più complessi e non specificamente descritti dalla norma 12 sarà necessaria un'autorizzazione della Commissione.

Facendo riferimento ad una delle tipologie di azioni che con più frequenza si presenta all'interno dei progetti di cooperazione, la partecipazione a fiere ed esposizioni (allestimento di stand, ecc.), le spese sostenute a questo fine sono ammissibili anche qualora la sede dell'esposizione sia in un'area no-leader. Il caso di una vetrina espositiva, da considerarsi una struttura temporanea e precaria, posizionata in un'area no-leader, potrebbe essere assimilata per analogia al caso precedente e, pertanto, essere considerata ammissibile. E' comunque opportuno che le spese relative ad operazioni eventualmente localizzate al di fuori dal proprio territorio riguardino beni immateriali e siano limitate.

E' possibile che le rendicontazioni effettuate dai GAL partner di un progetto di cooperazione avvengano in tempi differenti?

Si. Ogni GAL rendiconta le spese delle operazioni a suo carico secondo le modalità previste dalle procedure e dal CdP della propria Regione.

E' possibile rendicontare le spese di un progetto di cooperazione anche in assenza dell'approvazione definitiva dell' AG di un GAL partner?

Un progetto di cooperazione si considera approvato in presenza delle approvazioni definitive di tutte le AG competenti. In generale, pertanto, le AG si orientano a consentire l'avvio delle rendicontazioni solo in presenza di tutte le approvazioni definitive.

E' possibile che un GAL effettui la rendicontazione finale per le spese di propria competenza anche se non tutti i partner hanno concluso le attività ed hanno effettuato le relative rendicontazioni?

Sì, se l'AG che si appresta a condurre la rendicontazione finale ha la possibilità di valutare che il progetto di cooperazione ha raggiunto un grado di attuazione comunque conforme ai cronoprogrammi previsti dai diversi partner e che, al momento attuale, non sussistono ostacoli ad una conclusione positiva del progetto da parte di tutti i partner e delle relative AG.

Come può un'AG che si appresta alla rendicontazione finale di un progetto di cooperazione valutare che l'attuazione complessiva del progetto da parte di tutti partner è tale da garantire una sua positiva conclusione?

Gli *Indirizzi per l'attuazione della cooperazione*, prevedendo la possibilità di chiusure temporalmente differenziate tra i GAL delle diverse Regioni/Stati Membri, evidenziano l'opportunità che l'AG che si appresta alla rendicontazione conclusiva prenda preventivamente visione dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto complessivo sulla base della *Relazione di avanzamento* elaborata dal GAL capofila con cadenze periodiche e, se del caso, aggiornata e corredata dalla documentazione opportuna.

Con quali tempi deve essere garantita la diffusione delle informazioni inerenti lo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto da parte del Capofila?

Gli *Indirizzi per l'attuazione della cooperazione* osservano che al GAL Capofila è attribuita la responsabilità del rilevamento dello stato di attuazione del progetto e della tempestiva ed esaustiva informazione a tutte le AG. Perché ciò possa avvenire è necessario che nell'Accordo sia stabilita una tempistica che cadenzi il trasferimento delle informazioni relative allo stato di attuazione dai partner al Capofila, accompagnate da una relazione sulle attività svolte e dall'ulteriore documentazione che si riterrà utile. Il Capofila, raccolta la documentazione prodotta dai partner, la invia, corredandola di una relazione riepilogativa redatta nella propria lingua ed in una lingua comune (inglese o francese), ai GAL partner e da questi a tutte le AG.

Si evidenzia l'opportunità che il rilevamento abbia almeno cadenze semestrali.

Come effettuare il controllo di azioni comuni localizzate sul territorio di uno dei GAL partner?

Come è noto ogni AG è responsabile del controllo delle operazioni effettuate dal GAL di sua competenza. Tuttavia, nel caso di un'azione comune che preveda la realizzazione di componenti del progetto su territori esterni alla Regione, potrebbe non essere agevole effettuare il controllo in loco. In questi casi, gli *Indirizzi per l'attuazione della cooperazione* suggeriscono la possibilità che sia l'AG competente su quel territorio ad effettuare il controllo in loco producendo un verbale di

controllo, riconosciuto da tutte le AG e a queste trasmesso, eventualmente anche per il tramite dei GAL, corredato dalla documentazione ritenuta utile.

In particolare questa modalità potrebbe rendersi opportuna nel caso di un progetto di cooperazione transnazionale che preveda la costituzione di una "struttura comune". Sarà l'AG competente per il territorio dove ha sede la "struttura comune" che si farà carico del controllo tecnico-amministrativo e redigerà un verbale di controllo nella propria lingua con traduzione giurata nella lingua concordata (inglese o francese).

Cosa dovrà produrre l'AG competente per il territorio sede della struttura comune?

Attestazione riconosciuta valida da tutte le AG, relativa alla:

1. Certificazione della legittimità della forma giuridica con cui è stata costituita la struttura comune rispetto al diritto nazionale/comunitario
2. Relazione sulle attività realizzate e sulle spese effettuate dalla struttura stessa;
3. elenco dei documenti di spesa verificati con descrizione sintetica della causale della spesa e dell'importo;
4. conformità dei documenti di spesa rispetto a quanto stabilito dal regolamento (CE). 448/2004.